



BUILDING RENOVATION +

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE MISTA, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMI 15 e 16 E DELL’ART. 179, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NONCHÉ PER LA GESTIONE ENERGETICA DI N. 27 COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, IN UN UNICO LOTTO, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT), AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M) ED ART. 15 DEL D. LGS. N. 115/2008 E IN RELAZIONE AI PRINCIPI E FINALITÀ DI CUI AL D. LGS. N. 102/2014.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG BETREFFEND DIE EINREICHUNG VON ANGEBOTEN FÜR DIE AUSWAHL EINER ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) ZWECKS VERGABE DES MISCHKONZESSIONSVERTRAGS DURCH ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFT NACH ART. 183 ABSATZ 15 UND 16 UND NACH ART. 179 ABSATZ 3 DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 50/2016 FÜR DIE DEFINITIVE UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG, DURCHFÜHRUNG, WARTUNG UND INSTANDHALTUNG VON MASSNAHMEN DER ENERGETISCHEN SANIERUNG SOWIE FÜR DAS ENERGIEMANAGEMENT VON 27 IM EIGENTUM ODER IN DER VERFÜGUNGSGEWALT DES LANDES BEFINDLICHEN IMMOBILIENKOMPLEXEN ALS GANZES MIT DRITTFINANZIERUNG (FTT) NACH ART. 2 ABSATZ 1 BUCHST. M) UND NACH DEN GRUNDSÄTZEN UND ZIELEN DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 102/2014.

QUESITO 32

Nell’avviso pubblico relativo al progetto “Building Renovation +” a pagina 7 è scritto:

“La documentazione contenuta nelle Buste n. 1 e n. 2, a pena di esclusione, non deve recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano alla proposta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte la proposta economica del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella Busta n. 3.”

Ma nel contempo a pagina 13 dello stesso avviso pubblico, all’interno dello schema relativo ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi in merito allo schema di convenzione, viene riportato quanto segue:

“Saranno premiate le proposte che - per completezza e chiarezza - siano più aderenti alle vigenti disposizioni relative ai contratti di partenariati pubblico-privato ed a quelle previste dal D. Lgs. n. 115/08 e dal D. Lgs. n. 102/2014. Lo schema di convenzione dovrà, altresì, prevedere una specifica disciplina relativa:

(...)

*c) alle clausole riferite ai risparmi energetici e **ai costi per la Provincia**.”*

Con la presente richiesta di chiarimento si porta all’attenzione di codesta rispettabile amministrazione, che per sua stessa richiesta, viene invitato il proponente ad inserire nella Busta n.2 lo schema di convenzione contenente i costi per la Provincia, i quali sono un elemento quantitativo che consente di desumere in tutto o in parte la proposta economica del proponente, quindi pena esclusione stando a quanto scritto a pagina 7 dello stesso avviso pubblico.

Si chiede quindi conferma a codesta rispettabile amministrazione che lo schema di convenzione vada inserito nella Busta n.2 come richiesto, ma senza alcun riferimento all’importo del canone, delle penali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e di qualsiasi altro parametro economico di alcun



genere con la conseguente richiesta che “i costi per la Provincia” al punto C soprariportato non facciano parte degli elementi di valutazione qualitativi dello schema di convenzione.

RISPOSTA 32

Si conferma che pag. 5 dell'Avviso è stato stabilito che *“La documentazione contenuta nelle Buste n. 1 e n. 2, a pena di esclusione, non deve recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano alla proposta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte la proposta economica del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella Busta n. 3.”*

E' escluso che lo schema di convenzione debba contenere elementi economici siffatti: il criterio in questione mira a premiare la disciplina contrattuale ipotizzata dal proponente, con l'effetto che, all'interno della Busta n. 2, va inserito tale documento, privo di indicazioni relative agli elementi della proposta economica o che consentano di desumere, in tutto o in parte, la proposta economica del proponente.

Nel caso di specie, nondimeno, l'inserimento del valore delle penali non comporta alcuna violazione del principio di segretezza dell'offerta economica né un potenziale pericolo di violazione del principio di segretezza, dal momento che l'Avviso prevede che l'offerta economica sia tarata sui cinque criteri rappresentati da:

1. Piano di manutenzione ordinaria/straordinaria (3 PT)
2. Tempi d'intervento per riqualificazione (2 PT)
3. Durata della concessione (5 PT)
4. Canone (15 PT)
5. Risparmi energetici (15 PT)

Il valore delle penali non ha rilevanza ai fini dell'offerta economica.

Nessuno dei suddetti criteri può essere desunto dall'importo delle penali indicate nello schema di convenzione, sicché l'inserimento nel plico contenente la proposta tecnica dell'importo delle penali non è suscettibile di arrecare un concreto vulnus al principio di segretezza della proposta economica.